

**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

*Redatto secondo le specifiche indicate nell'Allegato 3 al Provvedimento IVASS n. 147 del 2024*

Gentile Cliente,

ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione.

Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni private).

**SEZIONE I**

**Informazioni generali sul distributore/intermediario**

- cognome e nome: **Gillio Cristina - Agente A000648115** (nel caso in cui l'intermediario sia costituito da una persona giuridica, specificare la qualifica della persona incaricata);
- denominazione della società (se persona giuridica): **NOBIS AUTOMOTIVE INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA SRL;**
- numero, data e sezione di iscrizione nel RUI: **A000258791, iscritta il 14.05.2008, Sezione A;**
- indirizzo della sede legale: **10121 Torino, Corso Vinzaglio n. 9;**
- recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata: tel: **011.4518732** mail: **agenzia@nobisautomotive.it**, p.e.c.: **nobisautomotive@pec.it;**
- indirizzo del sito internet: **www.nobisautomotive.it;**
- (se iscritto nella sezione C del RUI) L'intermediario opera per l'impresa denominata \_\_\_\_\_, la quale assume la piena responsabilità del suo operato;
- (se iscritto nella sezione E del RUI) L'intermediario collabora con l'intermediario denominato \_\_\_\_\_ (indicare nome, cognome//denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel RUI).

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI) o, se operante in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, l'elenco annesso al RUI sul sito dell'IVASS (www.ivass.it).**

L'attività dell'intermediario è sottoposta alla vigilanza dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

**SEZIONE II**

**Informazioni sul modello di distribuzione**

L'intermediario (barrare le lettere pertinenti):

- A) agisce su incarico del cliente;
- B) agisce in nome e per conto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;**
- C) distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale con l'intermediario \_\_\_\_\_ (indicare identità/sezione di appartenenza e ruolo svolto dal medesimo nell'ambito della collaborazione adottata (parte da compilare anche in caso di iscrizione alla Sez. E del RUI).

**SEZIONE III**

**Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse**

**L'intermediario dichiara di non detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, tuttavia si rileva che Nobis Automotive Intermediazione Assicurativa S.r.l. è posseduta al 100% da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

**SEZIONE IV**

**Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

L'intermediario (barrare le lettere pertinenti):

- A) fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-*ter* comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ovvero una raccomandazione personalizzata e tali attività consistono in \_\_\_\_\_ (indicare le caratteristiche ed il contenuto delle prestazioni rese);

- B) fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consente di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- C) distribuisce in modo esclusivo i contratti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;**
- D) distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale. A tal proposito, l'intermediario informa il contraente che l'elenco delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è disponibile sul proprio sito internet, indicato nella Sezione I del presente Modulo.

Resta salva la facoltà del contraente di poter richiedere all'intermediario ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-ter, comma 7 del Codice delle Assicurazioni private.

#### SEZIONE V

##### Informazioni sulle remunerazioni

- il compenso dovuto all'intermediario per la propria attività è qualificabile nei seguenti termini: **\_\_\_\_\_altro tipo di compenso\_\_\_\_\_** (specificare se si tratta di onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra);
- nel caso di polizze R.C.A. di seguito la misura delle provvigioni percepite dall'Impresa rappresentata: l'importo del suindicato compenso **è pari al 0. %** del premio imponibile versato dal Cliente;
- nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti (intermediario iscritto nella sezione D del RUI), la provvigione percepita ammonta a euro \_\_\_\_\_, corrispondente al \_\_\_% sull'ammontare complessivo, e l'ammontare della provvigione pagatagli dall'impresa ammonta a euro \_\_\_\_\_, corrispondente al \_\_\_% sull'ammontare complessivo;

(nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo).

#### SEZIONE VI

##### Informazioni sul pagamento dei premi

- i premi pagati dal contraente, le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario o, alternativamente, l'intermediario ha stipulato una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari almeno al 4% dei premi versati con un minimo di euro 23.480,00. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
- le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
  - assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  - denaro contante, nei limiti della normativa antiriciclaggio, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto;
- i premi pagati all'iscritto nella Sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all'impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

## SEZIONE VII

### Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
  - il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., attraverso le seguenti modalità
  - **all'intermediario**  
**NOBIS AUTOMOTIVE INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA SRL**  
Indirizzo: Corso Vinzaglio 9, 10121 Torino  
e-mail: [agenzia@nobisautomotive.it](mailto:agenzia@nobisautomotive.it)  
P.E.C.: [nobisautomotive@pec.it](mailto:nobisautomotive@pec.it)
  - **a Nobis Compagnia di Assicurazioni - Servizio Reclami**  
Viale Colleoni 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)  
e-mail: [reclami@nobis.it](mailto:reclami@nobis.it)  
P.E.C.: [nobisassicurazioni.reclami@pec.it](mailto:nobisassicurazioni.reclami@pec.it)
  - il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nel DIP aggiuntivo;
  - il contraente potrà avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, indicati anch'essi nel DIP Aggiuntivo.
  - è facoltà del contraente presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
- oppure
- presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215
  - (se l'intermediario è iscritto alla sezione B del RUI) gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (c/o Consap, via Yser 14, 00198 Roma, p.e.c. [consap@pec.consap.it](mailto:consap@pec.consap.it), tel: 06.85796888), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di assicurazione delle responsabilità civile.

**SEZIONE VIII**  
**Informazioni sul diritto all'oblio oncologico**

Si comunica al Contraente che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e relativi decreti attuativi, nei termini qui di seguito riassunti:
  1. *Diritto all'oblio oncologico:*

Il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dalla Legge n. 193/2023, che permette di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa patologia oncologica, nei casi previsti dalla legge stessa, qualora:

    - il trattamento attivo si sia concluso da oltre 10 anni, senza episodi di recidiva, oppure
    - il trattamento si sia concluso da oltre 5 anni nel caso la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età, oppure
    - il trattamento si sia concluso e non abbia dato seguito a recidive per un periodo diverso da quelli indicati, nei casi indicati nella tabella allegata al Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24.4.2024)
  2. Nessuna richiesta di informazioni sanitarie: qualora il diritto all'oblio sia maturato, non è consentito richiedere dichiarazioni mediche, questionari sanitari, visite o accertamenti relativi alla patologia oncologica pregressa per la stipula o il rinnovo del contratto e, qualora le informazioni siano comunque nella disponibilità dell'Intermediario, questi non le utilizzerà (vedi punto seguente).
  3. Divieto di utilizzo dei dati: se il contraente presenta la certificazione attestante il proprio diritto all'oblio oncologico, qualsiasi dato sanitario pregresso relativo alla patologia oncologica non può essere utilizzato, né nella fase di valutazione del rischio né per la predisposizione delle condizioni contrattuali e/o per la determinazione del premio e tali dati dovranno essere cancellati entro trenta giorni dalla ricezione della certificazione.
  4. Costi e limiti: non saranno applicati limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti e assicurati dalla legislazione vigente.
  5. Rinvio alle informazioni aggiuntive: per tutte le modalità di esercizio e i dettagli operativi (presentazione della certificazione, effetti sulla privacy, ecc.), si rinvia al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP) che forma parte integrante del Set Informativo della polizza.
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.